



Regolamento
del
Corpo Volontario

Approvato dall'Assemblea Generale il giorno 11 Maggio 2003

ART. 1

In ottemperanza a quanto disposto dai punti 3) e 4) dell'art. 8 e dagli ultimi due capoversi dell'art. 15 dello Statuto dell'Associazione viene emanato il seguente Regolamento.

ART. 2

INQUADRAMENTO

Il Corpo Volontari Militi e Ausiliarie è così inquadrato:

- A) Allievi Militi ed Allieve Ausiliarie
- B) Militi ed Ausiliarie
- C) Capi Servizio
- D) Autisti
- E) Vice Capi Squadra
- F) Capi Squadra
- G) Vice Comandante
- H) Comandante

Per quanto riguarda le qualifiche di cui ai punti E), F), G), i Comandanti hanno la facoltà di adattare le denominazioni nonché i relativi contenuti degli incarichi alle particolari esigenze delle singole Sezioni, con l'approvazione del Consiglio di Sezione.

ART. 3

ALLIEVO MILITE E ALLIEVA AUSILIARIA

Chiunque abbia compiuto il 18° anno di età, di provata buona condotta morale e civile e che non presti servizio attivo presso altre Associazioni che svolgono attività di pronto soccorso e pubblica assistenza a bordo di ambulanza, può fare domanda di entrare a far parte del Corpo Volontari Militi e Ausiliarie, allegando alla stessa:

- 1) le fotografie formato tessera richieste dalla Sezione
- 2) certificato medico di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico di famiglia evidenziante l'idoneità al servizio di pronto soccorso.
- 3) certificato penale (non è ammessa l'autocertificazione)
- 4) modulo unificato (all.1) contenente le dichiarazioni con le quali il candidato:
 - o si impegna a prestare il servizio gratuitamente (art. 10 Legge Regione Lombardia 17 Febbraio 1986 n.5)

- si impegna ad effettuare tutte le vaccinazioni nonché gli accertamenti specifici richiesti dalla Direzione Sanitaria Generale
- si impegna a non effettuare alcun tipo di servizio presso altre Associazioni di pronto soccorso e pubblica assistenza a bordo di ambulanza fintanto che lo stesso è inquadrato nel Corpo Militi Ausiliarie dell'Associazione
- dà il suo consenso al trattamento dei propri dati personali, esclusivamente per finalità associative, secondo quanto previsto dalla legge 675/96 a tutela della privacy.

Le dichiarazioni contenute in detto modulo potranno essere modificate mediante delibera del Consiglio Generale per essere adattate ad eventuali variazioni legislative.

Se la domanda è accettata (dal Comandante in via provvisoria) i candidati sosterranno un colloquio con il Comandante, il Responsabile degli Allievi e l'assistente Ecclesiastico di Sezione. Se il colloquio risulta positivo i candidati sono inseriti nel registro degli iscritti previsto dalla normativa sul volontariato e potranno essere sottoposti a visita medica a cura della Direzione Sanitaria di Sezione che, in tal caso, provvederà a intestare a ciascuno una scheda sanitaria.

L'Allievo/a dovrà obbligatoriamente frequentare il Corso di Pronto Soccorso dell'Associazione, da svolgersi secondo le modalità previste dall'art. 4 lett. a) del presente Regolamento.

L'Allievo/a, inoltre, dovrà obbligatoriamente svolgere servizio attivo, allo scopo di poter mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni del Corso di Pronto soccorso. L'entrata in servizio dell'Allievo/a avverrà non appena saranno state soddisfatte le seguenti condizioni:

- consegna di tutta la documentazione prevista nei precedenti punti da 1) a 4)
- consegna dei certificati attestanti il completamento di tutti i cicli vaccinali previsti o, almeno, il loro inizio
- possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - ❖ aver frequentato il Corso Propedeutico di Pronto Soccorso, da svolgersi secondo le modalità previste dall'art. 4 lett.b) del presente Regolamento
 - ❖ aver frequentato le prime 20 ore del Corso di Pronto Soccorso già citato

L'Allievo/a potrà svolgere servizio attivo solo ed esclusivamente in aggiunta ad un equipaggio completo, cioè solo come 4° componente sotto il diretto controllo del Capo Servizio (vedi anche art. 20 lett. e) del presente Regolamento).

L'Allievo/a che abbia frequentato il Corso Propedeutico di Pronto Soccorso ha l'obbligo di frequentare il primo Corso di Pronto Soccorso utile; eventuali deroghe potranno essere concesse dal Comandante di Sezione solo per gravi e giustificati motivi.

Al termine del Corso di Pronto Soccorso e non prima di aver effettuato un periodo di prova in servizio attivo della durata di almeno 6 mesi durante il quale dovrà dimostrare spirito associativo, attitudine al servizio e capacità tecniche, l'Allievo/a dovrà sostenere l'esame finale; in caso di esito negativo, l'esame potrà essere ripetuto per non più di una volta.

Superato tale esame l'Allievo/a otterrà la qualifica di Milite o Ausiliaria dal Comandante.

Tale qualifica dovrà essere ratificata dal Consiglio di Sezione e dal Consiglio Generale; solo attraverso tale ratifica il Milite e l'Ausiliaria acquisiranno definitivamente anche la qualifica di Socio.

Sino al conseguimento della qualifica definitiva di Socio, ove l'Allievo/a non risultasse idoneo per spirito, capacità, disciplina, comportamento e frequenza, potrà essere dimesso dall'Associazione con semplice provvedimento del Comandante.

ART. 4

CORSI DI FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE

L'Associazione promuove e cura i corsi di addestramento e aggiornamento di tutto il personale (volontario e non) in servizio attivo.

I Comandanti di Sezione sono responsabili della gestione organizzativa dei corsi, ne curano i tempi e i modi di attuazione, attenendosi alle disposizioni del Comando Generale.

I Direttori Sanitari di Sezione sono responsabili della parte didattica e verificano che il contenuto delle lezioni sia conforme alle disposizioni della Direzione Sanitaria Generale.

a) Corso di Pronto Soccorso

La Direzione Sanitaria Generale stabilisce le modalità e i programmi per l'organizzazione dei Corsi di Pronto Soccorso, attenendosi scrupolosamente alle normative regionali in materia. Il programma di detto corso, inoltre, dovrà essere strutturato in modo da comprendere, all'interno delle prime 20 ore, il programma del Corso Propedeutico di Pronto Soccorso di cui al successivo punto b).

I Comandanti di Sezione e i Direttori Sanitari di Sezione dovranno far pervenire presso la Sede Centrale per ogni singolo corso:

- il calendario delle lezioni secondo il programma unificato disposto dalla Direzione Sanitaria Generale
- l'elenco dei partecipanti al corso
- ogni altra indicazione richiesta dalla Direzione Sanitaria Generale o dal Comando Generale.

In caso di assenza del Direttore Sanitario di Sezione, le competenze in materia vengono temporaneamente attribuite al Direttore Sanitario Generale.

b) Corso Propedeutico di Pronto Soccorso

La Direzione Sanitaria Generale e il Comando Generale stabiliscono le modalità e i programmi per l'organizzazione dei Corsi Propedeutici di Pronto Soccorso; scopo di tali corsi è l'insegnamento dell'insieme minimo di nozioni necessarie affinché l'Allievo/a possa svolgere servizio attivo come 4° componente dell'equipaggio prima di aver frequentato il Corso di Pronto soccorso di cui al precedente punto a).

c) Corso per Capi Servizio

La Direzione Sanitaria Generale e il Comando Generale stabiliscono le modalità e i programmi per l'organizzazione dei Corsi per la formazione dei Capi Servizio. Il programma di tali corsi verterà, principalmente, sulla verifica del mantenimento delle conoscenze apprese durante il Corso di Pronto Soccorso di cui al precedente punto a), sulle tecniche di gestione e coordinamento dell'equipaggio e sull'approfondimento delle tematiche legali e delle tecniche di approccio con il paziente.

d) Corsi di Aggiornamento

La Direzione Sanitaria Generale e il Comando Generale stabiliscono le modalità e i programmi per l'organizzazione dei Corsi di Aggiornamento destinati a tutto il personale in servizio attivo dell'Associazione. Detti corsi, da svolgersi secondo la periodicità prevista dalle normative regionali, avranno lo scopo di mantenere la preparazione dei Soccorritori ad un adeguato livello di professionalità.

e) Corsi Speciali

La Direzione Sanitaria Generale e il Comando Generale stabiliscono le modalità e i programmi per l'organizzazione di Corsi di Pronto Soccorso "ridotti" destinati alla popolazione (cittadini, aziende, scuole, ecc.) o di Corsi specifici per le mansioni a cui è destinato il seguente personale associativo:

- appartenenti al Corpo Volontario Ausiliario
- appartenenti al Gruppo Giovani
- obiettori di coscienza non impegnati in servizi di pronto soccorso.

I suddetti corsi dovranno essere strutturati in modo da consentire il raggiungimento del livello di preparazione previsto dal Corso di Pronto Soccorso di cui al precedente punto a) tramite la partecipazione ad apposite lezioni integrative.

ART. 5

MILITE E AUSILIARIA

Il Milite e l'Ausiliaria sono impegnati a prestare la loro opera in soccorso di ammalati ed infortunati, nonché in altre attività secondo lo spirito dell'Associazione.

Devono sempre uniformare il loro comportamento ai principi ed ai criteri dello Statuto ed alla caratteristica fondamentale del Corpo, costituita dallo schietto spirito di carità cristiana nella assistenza spirituale e materiale, dal senso di disciplina, rispetto e fraterna cordialità verso i colleghi.

ART. 6

CAPI SERVIZIO

Il Capo servizio, nominato dal Comandante sentito il parere del Capo Squadra, è il Milite o l'Ausiliaria che nell'espletamento del servizio ha la responsabilità del servizio nonché di tutti i componenti dell'equipaggio.

Nelle Sezioni in cui non vi sono i Capi Squadra ricoprono, durante il proprio "turno", anche tale funzione; in questo caso si applicano integralmente le disposizioni contenute nell'art. 7 del presente Regolamento.

All'inizio del turno, con i componenti dell'equipaggio, effettua il controllo dei mezzi e delle attrezzature di servizio e ne verifica il buon funzionamento.

Ricopre l'incarico di Capo Servizio il Milite o l'Ausiliaria che abbia frequentato con esito positivo il corso specifico previsto dall'art. 4 lett. c) del presente Regolamento. Per essere ammessi a frequentare detto corso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) qualifica di Milite/Ausiliaria da almeno 1 anno
- 2) aver compiuto il ventunesimo anno d'età
- 3) aver maturato (a insindacabile giudizio del Comandante, sentito il parere degli istruttori) un'adeguata esperienza di servizio attivo.

ART. 7

CAPI SQUADRA - VICE CAPI SQUADRA

I Capi Squadra e i Vice Capi Squadra (scelti fra tutti i componenti il Corpo Volontari Militi e Ausiliarie) vengono nominati dal Comandante. I Vice Capi Squadra coadiuvano o sostituiscono, in caso di assenza, i Capi Squadra, assumendone le funzioni. Solo in casi particolari e per reali esigenze organizzative di Sezione, definite di volta in volta dal Comandante, i compiti del Capo Squadra possono essere svolti dal Capo Servizio di turno.

COMPITI DEL CAPO SQUADRA E DEL VICE CAPO SQUADRA:

- sono responsabili dell'efficienza e della disciplina della Squadra
- quando sono di turno, anche se non presenti in sede per motivi di servizio, sono responsabili della Sede e dei servizi e devono accertarsi che il centralinista provveda alla compilazione del foglio riepilogativo dei servizi
- possono, esclusivamente per gravi e giustificati motivi, sospendere temporaneamente gli appartenenti al Corpo Volontari dal servizio, con l'obbligo della segnalazione scritta al Comandante entro le 24 ore successive

Gli appartenenti al Corpo che dovessero incorrere nel provvedimento di cui al precedente capoverso non potranno svolgere alcun tipo di servizio e frequentare le Sedi dell'Associazione fino a colloquio con il Comandante; quest'ultimo dovrà convocare le parti entro 10 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

- devono provvedere alla formazione degli Allievi e redigere una relazione scritta sul comportamento sia disciplinare sia tecnico degli stessi. Detta relazione dovrà essere trasmessa al Comandante e dovrà essere presa in esame in sede di scrutinio
- devono, coadiuvati dai Capi Servizio, preparare i Militi e le Ausiliarie al conseguimento della qualifica di Capi Servizio e segnalare, per iscritto, al Comandante il loro parere di idoneità o meno a svolgere dette mansioni
- devono conoscere approfonditamente i contenuti dello Statuto e dei Regolamenti
- devono tenersi aggiornati sulle disposizioni emanate dal Comandante e dal Consiglio di Sezione e renderne partecipi tutti i componenti della squadra.

ART. 8

VICE COMANDANTE - VICE COMANDANTI

Vengono nominati dal Comandante secondo le esigenze della Sezione e decadono per revoca della nomina e comunque al termine del mandato del Comandante. Il Vice Comandante, in caso di impedimento del Comandante, assume tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Sostituisce il Comandante anche nelle riunioni del Consiglio di Sezione, con voto deliberante. Qualora vi fossero più Vice Comandanti, il Comandante designa, o in via generale o di volta in volta, chi ha l'incarico di sostituirlo in caso di assenza.

ART. 9

COMANDANTE

E' eletto dai Soci a scrutinio segreto e dura in carica 3 anni.

Il Comandante:

- promuove e dirige l'attività del Corpo Volontari Militi e Ausiliarie, del Corpo Volontario Ausiliario e del Gruppo Giovani
- cura e regola la disciplina e ne ha la responsabilità
- può nominare responsabili di settore, a seconda delle esigenze della Sezione; tali responsabili, ove esistenti, dirigono esclusivamente il settore al quale sono preposti e rispondono del loro operato direttamente al Comandante
- ha la responsabilità, congiuntamente al Direttore Sanitario per quanto di competenza, della formazione tecnico-professionale di tutto il personale (volontario e non) in servizio attivo
- verifica che tutto il personale (volontario e non) in servizio attivo si attenga alle procedure Associative previste sia per ciò che riguarda i protocolli di intervento sia per ciò che riguarda la dotazione di attrezzature a bordo dei mezzi e il loro corretto utilizzo
- convoca periodicamente (almeno una volta all'anno) l'Assemblea del Corpo Volontario
- può emanare delle disposizioni permanenti di servizio aventi lo scopo di disciplinare l'organizzazione operativa della propria Sezione e che non siano in contrasto con lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione.

ART. 10

RISERVA

La riserva deve essere richiesta per iscritto al Comandante che la concede, specificando il periodo, a proprio insindacabile giudizio a quei Volontari che:

- per ragioni di salute non possano prestare servizio attivo; dette ragioni dovranno essere comprovate da un certificato medico che andrà inviato al Direttore Sanitario di Sezione, il quale esprimerà al Comandante di Sezione il proprio parere in merito
- per impegni di studio o lavoro o per altre fondate ragioni debbano assentarsi dal servizio per un periodo superiore a 2 mesi.

Il Comandante, inoltre, colloca (sempre a suo insindacabile giudizio) in riserva, con provvedimento d'ufficio, il Volontario/a che non mantenga una costante frequenza ai turni.

I Volontari collocati nel ruolo della riserva per poter riprendere il servizio attivo dovranno fare richiesta, scritta, al Comandante; solo dopo che quest'ultimo avrà concesso l'autorizzazione, per iscritto, ed esposto la suddetta all'Albo, potranno riprendere servizio attivo.

La riserva può essere concessa per un periodo massimo di mesi 12.

Il Comandante ha la facoltà di dimettere d'ufficio dal Corpo Volontari i Militi e le Ausiliarie che non riprendano il servizio attivo entro 15 giorni dal termine del periodo di riserva loro assegnato.

L'eventuale successivo reintegro nel Corpo sarà ad insindacabile giudizio del Comandante.

La riserva non può essere concessa agli Allievi.

ART. 11

VOLONTARI BENEMERITI

Ne fanno parte, a giudizio del Comandante, gli appartenenti al Corpo Volontario che abbiano almeno compiuto 20 anni di servizio attivo, abbiano particolarmente meritato e che non abbiano subito gravi provvedimenti disciplinari

ART. 12

LIMITI DI ETA'

I Volontari che hanno compiuto il 65° anno di età vengono collocati d'ufficio nel ruolo della riserva a meno che richiedano di essere adibiti allo svolgimento di attività che non comportino l'uscita in servizio. Il Comandante, con provvedimento scritto motivato, sentito il parere del Direttore Sanitario di Sezione, può consentire che il termine di cui sopra venga prorogato di anno in anno fino al compimento del 70° anno.

Il Comandante, sentito il parere del Direttore Sanitario di Sezione, può stabilire, a seconda dei compiti loro affidati, un limite di età più elevato di quelli sopra citati per gli appartenenti al Corpo Volontario Ausiliario.

ART. 13

CHIAMATA ALLE ARMI

I Volontari chiamati ad assolvere gli obblighi di leva devono comunicare, per iscritto, al Comandante la data della loro partenza (nonché quella del presumibile congedo) e fino a quando non termineranno il servizio di leva dovranno ritenersi in riserva. I militari di truppa e gli Ufficiali sono esentati, per il periodo della ferma, dal pagamento della quota annuale. Durante le licenze militari potranno effettuare servizio a seguito di autorizzazione scritta del comando militare da cui dipendono.

Il presente articolo trova integrale applicazione, fatti salvi gli opportuni adattamenti delle denominazioni utilizzate, anche per i Volontari che svolgono servizio civile.

ART. 14

ASSEMBLEA DEL CORPO VOLONTARIO

E' indetta e convocata dal Comandante a mezzo di lettera personale ovvero con avviso esposto all'albo.

La convocazione deve essere fatta con preavviso di almeno 15 giorni, salvo comprovate ragioni di particolare urgenza.

Copia della convocazione contenente anche l'ordine del giorno deve essere inviata al Comando Generale.

All'Assemblea partecipano con diritto di voto tutti i Militi e le Ausiliarie, nonché gli Allievi, gli appartenenti al Corpo Volontario Ausiliario e al Gruppo Giovani che abbiano compiuto 6 mesi di anzianità.

Gli Allievi, gli appartenenti al Corpo Volontario Ausiliario e al Gruppo Giovani che non abbiano compiuto i 6 mesi di anzianità possono partecipare alla riunione senza diritto di voto.

L'Assemblea del Corpo Volontario è organo:

- consultivo del Comando
- deliberativo solo in occasione della elezione dei componenti della Cassa Mance.

Detta Assemblea ha inoltre potere deliberativo sugli argomenti posti dal Comandante o dalla Cassa Mance all'ordine del giorno con la specificazione preventiva che l'opinione del Corpo Volontario è richiesta con valore deliberante.

L'Assemblea del Corpo Volontario può essere convocata, in via straordinaria, dal Comandante Generale.

ART. 15

ADDETTO AI SERVIZI FERIALE

Nelle ore diurne dei giorni feriali la responsabilità della sede, dei servizi, della disciplina e della pulizia della sede sono affidate ad un addetto ai servizi feriali nominato dal Consiglio di Sezione.

Gli appartenenti al Corpo Volontario, che possono svolgere servizio nelle ore diurne dei giorni feriali, devono attenersi alle disposizioni che vengono loro impartite dal citato addetto.

Questi ha anche l'obbligo di segnalare al Comandante, per iscritto, ogni mancanza nella quale i suddetti appartenenti al Corpo incorrano.

Resta comunque inteso che la responsabilità di tutto il personale dipendente fa capo, in generale, al Consiglio di Sezione e, in particolare per ciò che riguarda l'aspetto organizzativo, al Consigliere (la

cui scelta può essere estesa, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, anche al Comandante di Sezione) a cui tale delega viene affidata.

ART. 16

NORME SANITARIE

Il Direttore Sanitario di Sezione può sottoporre sia il personale volontario che quello dipendente a visita medica o accertamenti sanitari specifici in qualsiasi momento.

Le visite mediche e gli accertamenti richiesti sono obbligatori.

Ogni appartenente ai quadri operativi dell'Associazione può inoltre richiedere di essere sottoposto in qualsiasi momento a visite mediche di controllo che accertino la sua idoneità al servizio svolto.

Il Comandante attiva le disposizioni igienico-sanitarie formulate dal Direttore Sanitario.

Per quanto riguarda specificatamente il ruolo degli Autisti, la Direzione Sanitaria Generale ed il Comandante Generale possono emanare direttive particolari riguardo alle attitudini specifiche necessarie per chi deve ricoprire il suddetto ruolo.

ART. 17

OBLAZIONI

Le oblazioni volontarie a qualsiasi titolo ricevute durante il servizio dovranno essere versate. Esse concorrono alla formazione di un fondo detto "Cassa Mance", la cui amministrazione è demandata ad una Commissione, la cui nomina e le cui funzioni sono specificate nell'apposito Regolamento che le singole Sezioni sono autorizzate a darsi. Detto Regolamento dovrà essere approvato dall'Assemblea di Sezione.

ART. 18

ASSICURAZIONI

L'Associazione provvede a coprire con adeguate polizze tutti i componenti del Corpo Volontario impegnati nell'espletamento dei servizi.

Di ogni incidente che coinvolgesse i Volontari impegnati in servizio o nelle manutenzioni dei mezzi dell'Associazione dovrà essere steso immediato rapporto.

Le distinzioni fra gli associati alla Croce Bianca che emergono dal presente Regolamento traggono, infatti, origine da esigenze interne dell'Associazione e corrispondono allo scopo di creare le condizioni migliori per l'espletamento dei compiti affidati a ciascuno. In tale quadro la qualifica di Soci in senso stretto (nonché interno) compete a coloro cui la normativa associativa la riconosce,

mentre, con riferimento alla legislazione (statale e regionale) sul volontariato, sono indistintamente considerati appartenenti alla Croce Bianca anche tutti coloro che figurano nelle categorie contemplate nel presente Regolamento.

ART. 19

ASSISTENZA RELIGIOSA

L'assistenza religiosa e morale è curata e garantita dall'Assistente Ecclesiastico le cui disposizioni, nella materia che gli è affidata, devono essere osservate da ogni appartenente al Corpo Volontario per quanto di competenza.

ART. 20

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

a) Frequenza dei locali dell'Associazione

I componenti il Corpo Volontario possono frequentare i locali dell'Associazione senza intralciare il normale svolgimento delle attività.

Nelle Sezioni ove sia contemplato un locale ad uso "Centralino" è tassativamente vietato sostare in detto locale.

Non possono frequentare i locali dell'Associazione coloro che sono colpiti da specifico provvedimento disciplinare o che siano stati espulsi dall'Associazione.

b) Divisa

Durante lo svolgimento del servizio è fatto obbligo a tutti i Volontari ed ai dipendenti di indossare la divisa dell'Associazione.

Detta divisa dovrà essere conforme a quella stabilita tramite apposita delibera del Consiglio Generale.

Ogni Volontario dovrà curare l'ordine e la pulizia della divisa: i Capi Squadra vieteranno l'uscita in servizio al Milite non in perfetto ordine.

c) Turni di servizio

La frequenza ai turni di servizio, fissati dal Comando, è obbligatoria e non sono tollerate assenze se non per gravi e giustificati motivi.

Gli appartenenti al Corpo devono:

- comunicare preventivamente (e comunque non appena è loro nota) l'impossibilità a presenziare ad un turno

- farsi sostituire in caso di assenza a qualunque causa dovuta, attivandosi fattivamente per la ricerca di un sostituto da reperire anche proponendo uno scambio temporaneo di turni.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni comporterà sanzioni disciplinari da parte del Comandante, mentre i Volontari che risultassero assenti ingiustificati per 2 turni consecutivi nell'ambito della stessa squadra, oltre alle suddette sanzioni, verranno automaticamente dimessi dal turno stesso e sospesi cautelativamente dai servizi fino a colloquio con il Comandante.

Ogni Volontario dovrà prestare la sua opera inserendosi in squadre appositamente organizzate per far fronte a tutte le esigenze del servizio.

E' facoltà del Comandante, per esigenze di organico, trasferire da una squadra all'altra gli appartenenti al Corpo.

d) Squadra notturna.

La squadra notturna non può ospitare, salvo benessere del Capo Squadra, elementi in soprannumero rispetto ai posti letto disponibili.

Il Capo Squadra dovrà segnalare sul libro delle presenze il nominativo dei presenti e l'ora dell'arrivo in sede.

Sarà cura del personale del turno di notte ripristinare al mattino l'ordine del posto letto occupato.

e) Equipaggi

Per lo svolgimento dei servizi di pronto soccorso (sia primari che secondari) l'equipaggio deve essere così composto:

- Capo servizio (obbligatorio)
- Autista (obbligatorio)
- 1° Milite/Ausiliaria (obbligatorio)
- 2° Milite/Ausiliaria (facoltativo) o Allievo/a (facoltativo)

I Comandanti sono autorizzati a variare la composizione degli equipaggi in caso di particolari servizi (ad es.: termoculla, dialisi, soccorso avanzato con personale medico, taxi sanitario, ecc.).

L'equipaggio non può mai superare il numero di 4 persone e inoltre, salvo autorizzazione del Comandante o del Capo Squadra, almeno due componenti l'equipaggio devono essere di sesso maschile.

ART. 21

GRUPPO GIOVANI

I Comandanti di Sezione hanno il compito di definire e organizzare le attività alle quali partecipino (secondo quanto previsto dallo Statuto) gli appartenenti al Gruppo Giovani per la Croce Bianca; tali attività (formative, culturali, addestrative o di altra natura) avranno lo scopo principale di far conoscere i molteplici aspetti dell'Associazione, con particolare riguardo ai principi che la animano.

Ai componenti del Gruppo Giovani è assolutamente vietato svolgere servizi di qualsiasi tipo a bordo dei mezzi dell'Associazione; unica eccezione è rappresentata dalla partecipazione a servizi di rappresentanza.

L'attività addestrativa si svolgerà secondo le modalità previste nell'art. 4 lett. e) del presente Regolamento. I crediti formativi acquisiti saranno riconosciuti validi solo nel caso in cui il membro del Gruppo Giovani transiti, una volta raggiunta la maggiore età, direttamente nel Corpo Volontario con la qualifica di Allievo/a.

Qualsiasi tipo di esercitazione pratica prevista per il completamento dell'attività formativa dovrà essere svolta sempre e solo sotto la costante supervisione di un appartenente al Corpo Volontario avente almeno la qualifica di Milite/Ausiliaria. Eventuali esercitazioni a bordo dei mezzi dell'Associazione saranno subordinate all'esecuzione (previo consenso dei genitori) delle vaccinazioni previste dalla Direzione Sanitaria Generale.

ART. 22

CORPO VOLONTARIO AUSILIARIO

Il Comandante può inserire i Soci ordinari, compresi anche i Militi/Ausiliarie che abbiano cessato il servizio attivo, nel Corpo Volontario Ausiliario, destinato allo svolgimento di quelle attività collaterali (ovvero per le quali non è richiesta la preparazione specifica degli appartenenti al Corpo Volontari Militi e Ausiliarie) cui gli stessi si rivelassero adatti.

Il Comandante di Sezione decide a quali attività destinare i Volontari Ausiliari, facendo frequentare loro, se il tipo di attività svolta dovesse richiederlo, i corsi previsti nell'art. 4 lett. e) del presente Regolamento.

I Volontari Ausiliari che non fossero già appartenenti alla categoria dei Soci, dovranno, prima di conseguire la qualifica di Socio, effettuare un periodo di prova in servizio attivo di almeno 6 mesi, analogamente a quanto indicato per gli allievi militi e ausiliarie nell'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 23

QUOTE SOCIALI

Gli appartenenti al Corpo Volontario sono tenuti al pagamento della quota sociale di cui all'art. 14 dello Statuto: quelli in servizio attivo assolveranno l'obbligo con 1/4 della quota fissata, quelli a riserva con la quota integrale.

Anche per gli appartenenti al Corpo Volontario si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 capoversi C e D dello Statuto.

ART. 24

RICONOSCIMENTI

I Volontari che si distinguono: per numero di servizi, diligenza e disciplina nell'Associazione, presenza ai turni e che compiano atti di particolare merito possono venire premiati con:

- a) Encomio semplice
- b) Encomio solenne
- c) Medaglia di bronzo
- d) Medaglia d'argento
- e) Medaglia di Vermeille
- f) Medaglia d'oro.

I riconoscimenti di cui ai punti a) e b) sono conferiti dal Comandante.

Le proposte per i riconoscimenti di cui ai punti c), d), e) sono presentate dal Comandante al Consiglio di Sezione per la ratifica.

La medaglia d'oro su proposta del Comandante e con il consenso del Consiglio di Sezione è conferita dal Consiglio Generale.

E' facoltà delle sezioni premiare, con cadenza quinquennale, i Militi e le Ausiliarie che abbiano superato i 5 anni di anzianità.

ART. 25

SANZIONI DISCIPLINARI

I componenti il Corpo Volontari sono tenuti all'osservanza di tutte le norme vigenti nell'Associazione in forza dello Statuto, dei Regolamenti e delle Disposizioni, scritte od orali, di servizio.

Ogni trasgressione verrà punita con:

- a) Ammonimento da parte di qualsiasi organo disciplinare.
- b) Sospensione temporanea, dal servizio ed eventualmente anche dalla frequenza delle Sedi e delle Delegazioni dell'Associazione, fino a un massimo di trenta giorni da parte del Comandante.

Contro il provvedimento del Comandante è ammesso ricorso al Consiglio di Sezione.

- c) Sospensione temporanea dal servizio ed eventualmente anche dalla frequenza della Sede e delle Delegazioni dell'Associazione fino ad un massimo di novanta giorni da parte del Consiglio di Sezione.

Contro il provvedimento del Consiglio di Sezione è ammesso ricorso alla Commissione di Disciplina.

- d) Sospensione temporanea dal servizio ed eventualmente anche dalla frequenza della Sede e delle Delegazioni dell'Associazione per periodi anche superiori ai novanta giorni ovvero l'espulsione dall'Associazione da parte della Commissione di disciplina.

Contro le decisioni della Commissione di Disciplina che abbiano comportato l'espulsione è ammesso il ricorso al Consiglio Generale.

Contro le decisioni della Commissione di Disciplina che abbiano comportato sanzioni diverse dall'espulsione è ammesso ricorso alla Giunta Esecutiva.

- e) Deferimento da parte di un organo di primo grado inferiore, che ritenga di dover infliggere una sanzione superiore a quella consentita dalla propria competenza ad uno degli organi di primo grado superiore ritenuto competente.

I deferimenti possono prevedere la sospensione cautelativa dal servizio ed eventualmente dalla frequenza della/e Sede/i e delle Delegazioni fino a diversa decisione dell'organo investito.

Il ricorso contro le sanzioni deve essere inoltrato all'organo d'appello competente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento.

Il Volontario sottoposto a procedimento disciplinare, ad eccezione di quello che si svolga davanti al Comandante, può farsi assistere da un altro Socio in qualità di difensore.

I provvedimenti disciplinari vengono registrati sulla scheda personale ed esposti all'Albo per una durata non inferiore a 15 giorni.

E' lasciato alla sensibilità delle persone e degli organi che hanno il compito di promuovere i giudizi disciplinari o di pronunciare i giudizi medesimi, di assumere le iniziative quando necessarie, di valutare i fatti e di graduare le sanzioni, valutata ogni opportuna circostanza; è riservato ai massimi organi disciplinari dell'Associazione, Commissione di Disciplina e Consiglio Generale, di esercitare un discreto controllo affinché tutti compiano il loro dovere, compreso quello, sgradevole, di infliggere le necessarie sanzioni. I provvedimenti di cui ai precedenti punti c), d), e) del presente articolo dovranno essere notificati a mezzo lettera personale.

Qualsiasi sanzione disciplinare, a prescindere dal fatto che venga inflitta da un organo centrale o sezionale, è valida in tutte le Sezioni dell'Associazione.

Le sanzioni disciplinari che prevedano la sospensione dal servizio (con eventuale interdizione dalla frequenza delle Sedi o Delegazioni dell'Associazione), nonché quelle che prevedano la sospensione o la revoca di qualifiche operative devono essere comunicate "in forma breve" al Segretario Generale, che avrà il compito di trasmetterle a tutte le Sezioni dell'Associazione. (La comunicazione dovrà contenere il tipo di sanzione e l'organo che l'ha inflitta nonché il nominativo del Socio colpito dal provvedimento. Per nessun motivo il riferimento specifico a luoghi, fatti o persone diverse dovrà essere comunicato).

Per tutto quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni statutarie (artt. 55/56/57/58/59).

ART. 26

TRASFERIMENTI

Ogni appartenente al Corpo può chiedere per iscritto il trasferimento ad altra Sezione. Una copia della richiesta andrà inviata al Comandante della Sezione di appartenenza e un'altra al Comandante della Sezione di destinazione.

Il Comandante della Sezione di appartenenza potrà autorizzare il trasferimento solo dopo aver ricevuto il nulla osta rilasciato dal Comandante della Sezione di destinazione; quest'ultimo concederà, a suo insindacabile giudizio, il suddetto nulla osta solo dopo aver ottenuto, da parte della Sezione di provenienza, tutte le informazioni ritenute necessarie riguardo al richiedente.

Il Comandante della Sezione di destinazione dovrà, in ogni caso, comunicare per iscritto tramite l'apposito modulo (all.2) al Comandante della Sezione di provenienza il consenso oppure il rifiuto al rilascio del nulla osta.

Di detto trasferimento il Consiglio di Sezione di appartenenza deve prendere atto e trasmettere tutta la documentazione, in originale, relativa al Volontario alla Sezione accettante entro 60 giorni.

Il Volontario mantiene nella nuova Sezione le stesse qualifiche operative possedute nella Sezione di provenienza; eventuali iter formativi già iniziati nella Sezione di provenienza devono essere comunque completati secondo le modalità previste dai Regolamenti dell'Associazione.

ART. 27

POSSIBILITA' DI EFFETTUARE SERVIZI IN ALTRE SEZIONI

Gli appartenenti al Corpo Volontario possono effettuare servizi in altre Sezioni dell'Associazione previa autorizzazione del Capo Squadra di turno nella Sezione ospitante.

Prima di concedere tale autorizzazione il Capo Squadra deve:

- accertarsi che non vi siano provvedimenti disciplinari in corso nei confronti del Volontario
- accertarsi che il Volontario che si presenta ad effettuare servizio non sia di turno nella Sezione di appartenenza o comunque necessario per particolari esigenze di servizio
- accertare la qualifica del Volontario (Autista, Capo Servizio, Milite/Ausiliaria, Allievo/a).

Gli accertamenti sopra descritti devono essere effettuati interpellando, telefonicamente, il Capo Squadra o il Comandante della Sezione di appartenenza del Volontario.

Dette verifiche debbono essere annotate sul registro di turno specificando anche il nominativo del Capo Squadra o del Comandante interpellato.

Non è necessaria alcuna ulteriore autorizzazione da parte della Sezione di appartenenza nel caso il Volontario svolga servizio presso altre Sezioni saltuariamente.

I Comandanti possono, invece, subordinare il loro consenso a che i propri Volontari prestino servizio in altre Sezioni con carattere di continuità e/o regolarità all'esistenza di precisi accordi con il Comandante della Sezione ospitante.

E' fatto divieto assoluto, pena l'espulsione dal Corpo Volontario da parte del Comandante, di effettuare servizio presso altre Associazioni di pronto soccorso e pubblica assistenza a bordo di ambulanza fintanto che si è inquadrati nel Corpo Volontario dell'Associazione.

Tuttavia - anche a modifica di quanto disposto in argomento al precedente art.3, punto 4 - il Comandante del Corpo Volontario di Sezione può, a suo insindacabile giudizio, autorizzare ad effettuare - in casi particolari e/o temporanei e indicando comunque per iscritto tempi e modalità - servizio di volontariato presso e nell'ambito di altre Associazioni (in possesso della qualifica di ONLUS) di pronto soccorso e pubblica assistenza a bordo di ambulanza.

ART. 28

DIMISSIONI

Le dimissioni dal Corpo Volontario devono essere presentate, per iscritto, al Comandante; per avere effetto anche come dimissioni da Socio devono essere accettate anche dal Consiglio di Sezione.

ART. 29

Copia del presente Regolamento va consegnata ad ogni Volontario all'atto dell'accettazione della sua domanda.

Una copia va tenuta a disposizione, in visione, nella segreteria del Comando.

Milano, 11 (undici) Maggio 2003 (duemilatre).